

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 27 agosto 1976, n. 1150.

(Annulla TAR Veneto, 11 maggio 1976, n. 424).

L'art. 33, primo comma, lettera b) del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede due fattispecie di confondibilità dei contrassegni elettorali per le quali la Commissione elettorale circondariale ha il potere di ricusarli.

Omissis. — Non v'è dubbio che l'art. 33 del T.U. n. 570 del 1960, modificato dall'art. 13 della legge n. 130 del 1975; prevede almeno due fattispecie: 1) quella che si verifica quando due o più liste vengono contraddistinte con contrassegni identici o facilmente confondibili tra loro; 2) quella che si ha allorché i contrassegni in contestazione sono quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici. I criteri da usarsi ed usati in queste due distinte ipotesi sono diversi e, mentre per la prima ipotesi vale il criterio della priorità temporale nella presentazione, per la seconda non si può prescindere dall'accertamento sulla legittima provenienza delle liste del partito che vogliono rappresentare.

In ciò è d'accordo anche il T.A.R. di Venezia che nella sua sentenza testualmente afferma: "si avvera invece la seconda ipotesi quando i contrassegni erano quelli notoriamente usati da partiti o raggruppamenti politici; è chiaro, dato il tenore della norma che non valeva più, in tal caso, il criterio temporale.

L'applicazione di esso anche alla seconda ipotesi, indistintamente, avrebbe vanificato la formulazione dell'ipotesi medesima, che invece era inequivocabilmente presente nella norma, e soprattutto vanificato l'intento per cui era stata fatta, ossia di evitare che contrassegni tradizionalmente usati da partiti politici e ben noti agli elettori venissero usurpati da altre liste che non provenivano da quei partiti e ciò indipendentemente dal momento della loro presentazione. Applicare anche in questi casi il criterio della priorità nella presentazione sarebbe stato, prima che in contrasto con la lettera e con la *ratio* della norma, del tutto incoerente... Il criterio privilegiava l'uso del contrassegno da parte del partito ... l'applicazione di siffatto criterio presupponeva l'accertamento dell'estraneità della lista nei confronti del partito ... tale accertamento doveva essere fatto dalla Commissione in qualsiasi modo". La sentenza continua sostenendo che la Commissione doveva limitarsi ad una indagine meramente estrinseca, "esclusa ogni valutazione degli *interna corporis*".

Ciò premesso riesce agevole dimostrare la fondatezza dell'appello.

La sentenza impugnata infatti parte da premesse esatte, ma non fa discendere da esse le logiche, necessarie, doverose conseguenze. Essa richiama tra l'altro l'art. 36 del C.C. e proprio in applicazione di detta norma la controversia va decisa alla luce degli artt. 61 e 94 dello statuto del partito della D.C. La sentenza appellata esattamente afferma che le indagini della S.C.E.M. dovevano essere meramente estrinseche senza addentrarsi negli *interna corporis*; ebbene l'indagine estrinseca porta solo ad accertare, così come avviene per le associazioni non riconosciute come persone giuridiche, qual'è l'organo che ha la rappresentanza esterna di detta associazione o raggruppamento politico. Gli artt. 61 e 94 dello statuto, sempre in applicazione dell'art. 36 del C.C., sono gli unici a cui può farsi riferimento per conoscere a chi spetti la rappresentanza del partito sia sul piano provinciale che in quello nazionale.

I rappresentanti della lista n. 5, anche a non voler prendere in considerazione il telegramma dell'On.le, dirigente elettorale centrale, hanno depositato sia la dichiarazione del segretario provinciale che il telegramma del segretario politico nazionale che attribuiscono solo a loro il diritto di usare il contrassegno del partito.

Absolutamente inconferente invece è il richiamo all'art. 105 dello stesso statuto che attiene alla precedente designazione delle candidature, non alla presentazione delle liste ed al potere di certificare a chi spetti il diritto di fruire del simbolo ufficiale del partito.

Omissis.